

Codice A1814A

D.D. 15 febbraio 2018, n. 431

Autorizzazione idraulica n. 1614 per lavori di manutenzione idraulica del rio Tamburino, in Comune di Castagnole delle Lanze (AT), lungo la strada comunale per Coazzolo. Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze (AT).

Con nota n° 5931 del 20/12/2017 (ns. prot. n° 61468/A1814A del 20/12/2017), il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), con sede in Via Ruscone n° 9 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 30.00000 da parte della Regione Piemonte (Evento alluvionale del 21-25 novembre 2016 – O.P.D.P.C. n° 430 del 10/01/2017 – Interventi approvati con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/430 del 27/06/2017), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di manutenzione idraulica del rio Tamburino, lungo la strada comunale per Coazzolo.

Gli interventi previsti consistono in pulizia, decespugliamento e taglio di alberi di piccolo e medio alto fusto, ammalorati, presenti nell'alveo del rio Tamburino, a partire da monte del ponte sulla strada denominata Assè (comunicante con la strada Val Bera di Castagnole delle Lanze) con il Comune di Coazzolo (AT). Sono poi previsti lavori di imbottimento delle sezioni di deflusso ottimali del rio senza modifiche areali, al fine di salvaguardare il regolare deflusso idrico ed eliminare i cumuli terrosi di ostacolo allo stesso. Infine è prevista la ricostruzione di un canale di scolo portante acque meteoriche e la sistemazione di due tratti di scogliera esistenti a protezione del ponte in prossimità della strada Assè per Coazzolo ed in corrispondenza di fabbricato di civile abitazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Tecnico Comunale geom. Biestro Luigi in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi; gli stessi elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) sono stati approvati dalla Giunta Comunale di Castagnole delle Lanze (AT) con Deliberazione n° 68 del 27/11/2017.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Tamburino, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 30, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

In data 18/01/2018 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Tamburino, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'intervento di taglio vegetazione in alcuni tratti del rio Tamburino, si configura come manutenzione idraulica ai sensi dell'art. 37 bis, della L.R. n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011, così come modificato dal D.P.G.R. n° 2/R del 21/02/2013, dal R/R n° 4/R del 06/07/2015, pertanto è consentito il taglio a raso della vegetazione esclusivamente all'interno dell'alveo inciso, mentre sul ciglio alto di sponda, dovrà essere rilasciata una copertura arborea residua di almeno il 20% conservando i soggetti più stabili;
- è vietato l'abbandono degli scarti e delle lavorazioni in alveo o in acqua e lo sradicamento e l'abbruciamento delle ceppaie presenti sulle sponde e che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lettera c) del Regio Decreto n° 523/1904;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte ed a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;

- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le prescrizioni che saranno rilasciate dal competente Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 1566/A1814A dell'11/01/2018.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- vista la D.C.R. n° 144-3789 del 31/01/2012 e la D.D. n° 3150 del 11/12/2012.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) con sede in Via Ruscone n° 9 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT), ad eseguire lavori di manutenzione idraulica del rio Tamburino, lungo la strada comunale per Coazzolo, come evidenziato sulla cartografia tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il taglio della vegetazione, dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e modificato dal regolamento n° 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013, dal R/R n° 4/R del 06/07/2015, in particolare art. 37 bis) ;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al

controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;

- il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di anni uno** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Roberto CRIVELLI